

CUP ... o ... non CUP ... questo è il dilemma!?!?

Serpeggia in questi ultimi giorni, tra le istituzioni scolastiche, un **diffuso senso di incertezza e confusione** circa l'**obbligatorietà** di un adempimento amministrativo, la richiesta cioè del **Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP)**, relativo alle procedure, da attuarsi con le risorse messe a disposizione dal Governo in base **all'art.120, lettere a,b,c del D.L. 17 marzo 2020 n.18 - c.d. "Cura Italia"**- per complessivi **85 milioni di euro**, per l'acquisizione di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza e/o di potenziare quelli già in dotazione, di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali e per la necessaria connettività di rete, nonché di attuazione di programmi di formazione destinati al personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

All'uopo appare, a parer nostro, utile provare ad offrire senza presunzione di esaustività, un **contributo di chiarezza** sulla questione ricordando come l'**art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n.3** preveda che, a far data dal 1° gennaio 2003, per la funzionalità della **rete di monitoraggio degli investimenti pubblici**, ogni **nuovo progetto d'investimento pubblico**, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è **dotato di un "CUP"**, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

Il **CUP** è diventato, conseguentemente, lo **strumento** atto a **identificare, univocamente, uno specifico progetto d'investimento pubblico** attraverso una **codifica comune e valida** per **tutte le Amministrazioni** e per i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel ciclo di vita dei progetti o chiamati a seguirne la realizzazione.

Il **CUP deve** essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi **allo specifico progetto** cui esso corrisponde (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, ecc.).

Di seguito evidenziamo le principali **fattispecie di progetti** per i quali, di norma, risulta **necessario** richiedere il **CUP**:

- interventi per **progetti** sottoposti alla normativa nazionale sui **lavori pubblici** (*fanno eccezione* le opere realizzate a scomputo se vengono realizzate senza gare a evidenza pubblica);

- interventi per i **progetti di ricerca** realizzati da più soggetti, pubblici o privati e nel caso di **progetti finanziati** da soggetti pubblici esteri (ad esempio, l'Unione Europea);
- **progetti** per la concessione di “**incentivi a unità produttive**” o di “**contributi a soggetti diversi da unità produttive**” (ad esempio, persone fisiche o associazioni non profit);
- **progetti** per l'acquisto di partecipazioni **azionarie** e i **conferimenti di capitale**.

Successivamente, dal 1^o gennaio 2004, è **stato precisato** che il **CUP** deve essere **richiesto** per tutti i **progetti d'investimento pubblico**, nuovi o già iniziati ma non ancora conclusi, **qualsiasi** sia il **valore** economico e **qualunque** sia la **data di inizio** degli stessi.

L'**obbligatorietà del CUP** è pertanto **sancita** quando ci si trovi di fronte ad un **intervento di sviluppo** ovvero a un **progetto di investimento pubblico**; l'**obbligo decade** in presenza di **progetti di gestione e manutenzione**.

La **richiesta del CUP** è **opportuna** - quindi **non è obbligatoria** - per favorire il dialogo del “Sistema” con la banca dati dell'ANAC, **allorquando** gli **interventi** siano **soggetti a comunicazione** ai sensi della **Legge 11 febbraio 1994 n.109**, cioè quando gli stessi siano **già forniti** di Codice Unico d'Intervento, CUI, o di **Codice Identificativo di Gara, CIG**.

Alla luce di tanto, in considerazione della **straordinarietà** delle **misure economiche** adottate del **Government**, della **necessità** estrema dello **snellimento** e **facilitazione** di tutte le procedure ad esse conseguenti atte a garantire **immediatezza** ed **efficacia** agli interventi necessari al contrasto efficace della pandemia di COVID-19, della contingente, **diffusa**, avvenuta riorganizzazione anche del lavoro delle **segreterie scolastiche** in base allo **smart-working**, dell'opportunità di adottare **procedure** che - nel rispetto delle norme - rispondano all'attuale **esigenza** di maggiore **semplificazione** e **tempestività** possibile, si ritiene di poter **fondatamente** propendere per la “**non obbligatorietà**” ma, eventualmente, per l' “**opportunità**” della richiesta di un **CUP** da parte di **ciascuna istituzione scolastica presente nel territorio nazionale** in relazione alle **attività** amministrativo-contabili conseguenti al **finanziamento** erogato dal M.I. in base alle **risorse “ad hoc”** previste dall'**art.120, lettere a, b, c del D.L. 17 marzo 2020 n.18**.

Risulta, in conclusione, **doveroso precisare** che tutto quanto sopra riportato **non è**, ovviamente, il **frutto** di una **nostra soggettiva interpretazione**, ma fa **riferimento**

diretto a quanto all'uso indicato nella pagina web dedicata al "sistema CUP" dal Governo italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica .

lì, 4 aprile 2020

Salvatore Gallo